



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE PERSONALE
AREA PERSONALE
S. FORMAZIONE ENTE E ORGANIZZAZIONE**

ATTO N. DEL 152

Torino, 02/03/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI Alberto UNIA
Marco Alessandro GIUSTA Alberto SACCO
Antonino IARIA Sergio ROLANDO
Marco PIRONTI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: D.LGS. 267/00 ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SOSTITUZIONE COLLABORATRICE DI STAFF A SUPPORTO DELL'ASSESSORE SACCO.

Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - o analogo strumento regolamentare - può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato".

La Amministrazione vigente ha provveduto, con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004), a dettare i criteri generali della materia ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 40 del vigente Statuto Comunale.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 03449/004) del 30 agosto 2016 (mecc. 2016 03845/004) e successivi provvedimenti sono stati costituiti, e in parte modificati, gli uffici di staff a supporto della Sindaca e degli Assessori.

Si rileva ora che l'Assessore Alberto Sacco, con nota del 1° febbraio 2021, ha individuato una nuova collaboratrice di staff nella persona della dr.ssa Gemma De Bernardi, nata a Torino il 27 febbraio 1993, in sostituzione di Marta D'Angelo, dimissionaria dal 28 febbraio 2021.

Dall'esame del curriculum della d.ssa De Bernardi emerge la comprovata professionalità nelle materie di competenza dell'Ente, in quanto la stessa ha esperienza in campo di project management e comunicazione strategica, ed ha già prestato tirocinio presso l'Assessorato, svolgendo attività di comunicazione e produzione di contenuti qualitativi in materia di turismo e progetti di promozione del territorio.

Occorre pertanto individuare la d.ssa Gemma De Bernardi quale Collaboratrice di Staff dell'Assessore Sacco, con orario part-time 18 ore settimanali, secondo quanto specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Il trattamento economico da corrisponderci alla d.ssa De Bernardi, per l'incarico suddetto, riveste carattere di onnicomprensività ed è composto dai seguenti importi (comprensivi di tredicesima mensilità):

- trattamento fondamentale Euro 13.786,43 lordi annui: detto importo segue la dinamica retributiva prevista dai Contratti Collettivi Nazionali;
- I.V.C. ex art. 1, comma 440 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019);
- indennità Euro 6.750,00 lordi annui.

L'incarico decorrerà, previa stipula di contratto individuale di lavoro il cui schema si allega alla presente deliberazione, dal 3 marzo 2021 e sarà delimitato temporalmente al momento della cessazione dalla carica, anche eventualmente anticipata, dell'Assessore Sacco, momento che dovrà comunque fungere da termine ultimo per la risoluzione del rapporto de quo.

La spesa relativa all'incarico della d.ssa De Bernardi trova capienza nelle economie dei fondi, già impegnati per l'anno 2021 con la determinazione dirigenziale n. 780 del 13 maggio 2019 (mecc. 2019 01700/004), generati dalla cessazione anticipata della collaboratrice Marta D'Angelo.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di individuare, per le motivazioni espresse in parte narrativa ed in coerenza con i criteri previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 luglio 2016 (mecc. 2016 03243/004), la d.ssa Gemma De Bernardi, nata a Torino il 27 febbraio 1993, quale Collaboratrice di staff part-time 50% a supporto dell'Assessore Alberto Sacco, in sostituzione di Marta D'Angelo, dimissionaria dal 28 febbraio 2021.
2. di attribuire all'incaricata il seguente trattamento economico annuo lordo:
 - trattamento fondamentale Euro 13.786,43 lordi annui: detto importo segue la dinamica retributiva prevista dai Contratti Collettivi Nazionali;
 - I.V.C. ex art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019);
 - indennità Euro 6.750,00 lordi annui.
3. di approvare lo schema di contratto a tempo determinato da stipularsi con la dr.ssa De Bernardi, che forma parte integrante del presente provvedimento (**all. 1**); l'incarico avrà durata dal 1° marzo 2021, presumibile data di stipula del contratto, e sarà delimitato temporalmente al momento della cessazione dalla carica, anche eventualmente anticipata, dell'Assessore Sacco. La spesa relativa all'incarico della d.ssa De Bernardi trova capienza nelle economie dei fondi, già impegnati per l'anno 2021 con la determinazione dirigenziale n. 780 del 13 maggio 2019 (mecc. 2019 01700/004), generati dalla cessazione anticipata della collaboratrice Marta D'Angelo.
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Enrico Donotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari



CITTA' DI TORINO

Allegato n. 1

CONFERIMENTO DI INCARICO DI "COLLABORATORE DI STAFF" IN APPLICAZIONE DELL'ART. 90 DEL D. L.VO 267/00.

Con la presente scrittura privata, digitalmente redatta, fra:

Il COMUNE DI TORINO - C.F. 00514490010 - ai fini del presente atto rappresentato dal dr., nato a il, Dirigente della Città di Torino, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 74 dello Statuto della Città di Torino e la d.ssa Gemma De Bernardi, nata a Torino il 27 febbraio 1993 (C.F.) e residente a, in applicazione a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale del, si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 - Conferimento dell'incarico

Il Comune di Torino, come sopra rappresentato, conferisce, ai sensi dell'art. 90 del D.L.vo 267/00, dell'art. 8 del Regolamento di Organizzazione, della deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2006 (mecc. 200605128/04) e della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 luglio 2016 (mecc. 201603243/04), l'incarico a tempo determinato di "Collaboratore di staff" part-time 18 ore settimanali alla d.ssa Gemma De Bernardi a supporto dell'Assessore Alberto Sacco.

art. 2 - Durata dell'incarico

L'incarico avrà durata dal 1° marzo 2021 fino al momento della cessazione dalla carica, anche eventualmente anticipata, dell'Assessore di riferimento.

art. 3 - Direttive per l'espletamento dell'incarico

Il presente rapporto di lavoro è regolato dalle norme previste in materia di pubblico impiego, in particolare dalle norme vigenti del T.U. 3/57, dal D.Lvo 267/00 e dal D.Lgs 165/01.

La Collaboratrice dovrà prestare osservanza riguardo ai diritti e doveri del pubblico dipendente e nei suoi confronti opereranno le norme di carattere disciplinare ed i relativi procedimenti.

La lavoratrice si impegna ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR N. 62 del 16 aprile 2013, ed il Codice di Comportamento della Città di Torino, (allegati al presente contratto, che ne formano parte integrante e sostanziale), i quali vengono sottoscritti dalla dipendente unitamente al presente atto.

art. 4 - Assegnazione di Funzioni

L'incarico di cui al presente contratto comporta l'attribuzione alla d.ssa De Bernardi delle seguenti specifiche funzioni:

attività di collaborazione nelle funzioni di indirizzo e controllo dell'Assessore di riferimento che restano comunque sempre ed esclusivamente riferibili all'Assessore stesso, con esclusione delle attività di gestione amministrativa che rimangono di esclusiva pertinenza degli organi burocratici.

art. 5 - Trattamento economico

Il trattamento economico risulta così composto:

- trattamento economico fondamentale Euro 13.786,43 lordi annui; detto importo segue la dinamica retributiva prevista dai Contratti Collettivi Nazionali
- indennità Euro 6.750,00
- I.V.C. ex art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

Tale trattamento economico riveste carattere di onnicomprensività ed è comprensivo di tredicesima mensilità.

La lavoratrice viene iscritta all'INPS ex gestione INPDAP ai fini previdenziali ed assistenziali, ed all'INPS – ASPI per i contributi contro la disoccupazione.

art. 6 - Orario di lavoro - congedo ordinario

La Collaboratrice dovrà assicurare la propria presenza quotidiana in servizio ed organizzare il proprio tempo di lavoro di 18 ore settimanali correlandoli in modo flessibile alle esigenze dell'incarico affidato alla sua responsabilità.

Il congedo ordinario viene fissato, in caso di part-time orizzontale, in n. 26 giorni lavorativi annui comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1 comma 1, lett. a) della Legge 23 dicembre 1977 n. 937, oltre 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla summenzionata Legge n. 937/77.

In caso di part-time verticale il numero è proporzionato alle giornate di lavoro prestate nella settimana.

art. 7 - Scadenza del contratto

Alla scadenza il contratto si intende automaticamente privo di effetti, non essendo il silenzio dell'Amministrazione idoneo in alcun modo a prorogare la durata dell'incarico, né comunque a trasformare il presente rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Alla Collaboratrice compete l'indennità di fine rapporto commisurata al periodo di lavoro prestato.

art. 8 - Incompatibilità

L'attività prestata con contratto part-time 50% consente di svolgere un'altra attività lavorativa e/o professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad Albi Professionali (ove non precluso da specifiche disposizioni di legge). Tale attività deve comunque essere oggetto di preventiva comunicazione all'Amministrazione in modo da verificare che non si incorra in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che necessitino di autorizzazione non potranno essere svolti senza che la dipendente sia stata autorizzata preventivamente dal Comune.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti della dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista da norme di legge e contrattuali.

art. 9 - Recesso

E' ammesso il recesso delle parti nei casi e secondo la disciplina di cui alla normativa vigente. In mancanza di preavviso, ove previsto, il recedente è tenuto a corrispondere all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso pari a 60 giorni, comprensivo dell'indennità aggiuntiva.

Oltre a i casi di cui al precedente capoverso, resta salva per l'Amministrazione la possibilità di recedere, previo preavviso di 60 giorni, qualora sia venuto meno il rapporto fiduciario che lega le parti. Il recesso è attivato con provvedimento motivato della Giunta su conforme proposta dell'Assessore di riferimento.

Alla Collaboratrice sarà dovuta una indennità pari a una mensilità per ogni anno intero, o in quota parte, mancante al completamento della legislatura.

art. 10 - Risoluzione

E' sempre ammessa la risoluzione consensuale tra le parti. In tal caso le parti concordano una indennità supplementare, a favore della Collaboratrice, che non può in ogni caso essere superiore a sei mensilità.

Il contratto si intende risolto ope legis ed automaticamente, ferma restando la retribuzione per le prestazioni già eseguite con la scadenza del mandato della Sindaca Chiara Appendino. Alla Collaboratrice spetterà un'indennità di fine rapporto commisurata al periodo di lavoro predetto.

art. 11 - Tutela dei dati personali – informativa; informazione L. 81/2008

Il Comune garantisce alla dipendente che il trattamento dei dati personali verrà svolto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 art. 13.

Il prestatore di lavoro dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al citato Regolamento, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del rapporto di lavoro. La lavoratrice può pertanto avvalersi dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento citato. Il Responsabile Protezione Dati (R.P.D.) della Città è reperibile all'indirizzo mail: rpd-privacy@comune.torino.it.

Le informazioni in materia di sicurezza nell'ambiente lavorativo, nonché le informazioni aggiornate in materia di igiene e sicurezza del lavoro (D.Lgs81/2008) sono pubblicate sul sito Intracom della Città all'indirizzo:

<http://intranet.comune.torino.it/intracom/Risorse-Um/FUNZIONI/SICUREZZA>

art. 12 - Foro competente

Le controversie relative al presente contratto ed al rapporto sottostante sono devolute alla competenza del Foro di Torino.

art. 13 - Regime fiscale del contratto

Il presente contratto è esente da bollo (D.P.R. 642/72 Art. 25 tabella B) e da registrazione (D.P.R. 131/86 Tabella art. 10).

Il presente contratto unitamente al codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR N. 62 del 16 aprile 2013, ed al Codice di Comportamento della Città di Torino, viene sottoscritto digitalmente e successivamente trasmesso alla dipendente alla propria casella di posta elettronica.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il _____

IL DIRIGENTE _____

LA CONTRAENTE _____

Ai sensi degli artt. 1341, comma II, e 1342 cc, si intendono espressamente approvate per iscritto le clausole del presente contratto relative agli articoli:

art. 9 - Recesso

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il _____

LA CONTRAENTE _____